



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

282 943

TORU

05

I Settore

Modugno, 3 aprile '02

Ufficio Legale

Al Sindaco

Prot. n. 0013844

SEDE

OGGETTO: Sentenza Cassazione S.U. dell'8.02.2002- Ipermercato Auchan.
Relazione.

La sentenza in esame si presenta quale espressione del principio di diritto, espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva è "a consumazione alternativa", realizzandosi, cioè, sia nel caso di assenza di autorizzazione, sia nel caso di contrasto con prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici.

Tale sentenza giunge quale iter conclusivo, relativo alla fase cautelare, di impugnazione del provvedimento di sequestro dell'intera area interessata, disposto dal GIP del Tribunale di Bari in data 21.12.2000: il decreto di sequestro venne impugnato dai rappresentanti della Società Spiga dinanzi al Tribunale del Riesame di Bari che, con ordinanza del 15.1.2001, rigettava le istanze di riesame, confermando il provvedimento di sequestro.

Tale ordinanza venne, sempre dai rappresentanti della Spiga, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per vizi di legittimità.

I ricorsi de quibus, inizialmente assegnati alla terza sezione, sono stati riuniti ed assegnati alle Sezioni Unite, essendo stato ravvisato un contrasto giurisprudenziale riguardante la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in caso di rilascio di autorizzazione della Pubblica Amministrazione.

Volendo tralasciare le argomentazioni di diritto circa gli elementi costitutivi del reato di cui si tratta, che interessano maggiormente i soggetti sottoposti a procedimento penale, è opportuno soffermarsi su alcuni passaggi della sentenza in commento.

Preliminarmente, è opportuno precisare che la Corte di Cassazione, nella sentenza de qua, non entra nel merito della vicenda, né potrebbe farlo atteso che le sue pronunce devono riguardare esclusivamente la legittimità degli atti adottati in sede giudiziale o, come nel caso di specie, esprimere principi di diritto circa la configurazione giuridica di un determinato reato.

Ciò che interessa questo Comune, invece, è che nella parte narrativa della sentenza, nel riprendere i concetti espressi dal Tribunale del Riesame di Bari, si pone l'accento sul contrasto esistente tra la concessione edilizia rilasciata e gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.

In particolare, si fa riferimento al contrasto degli atti amministrativi con gli artt. 5 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., non menzionando in alcun caso la deliberazione consiliare del '99 di specificazione dei criteri riguardanti le N.T.A., nonché gli atti relativi alla conferenza Stato – Regioni, che si è espressamente pronunciata sulla possibilità di insediare un ipermercato in quella determinata zona territoriale.

Inoltre, sia dall'Ordinanza del Tribunale di Bari, sia da quanto espresso nella sentenza in oggetto, risulta evidente come il giudice penale si sia spinto in una valutazione tecnica degli atti amministrativi adottati, arrivando persino ad ipotizzare una illegittimità degli atti deliberati dal Consiglio Comunale.

Orbene, pur tenendo presente che, sia le richieste cautelari del P.M., sia i successivi atti del GIP e del Tribunale del riesame, sono basati su valutazioni tecniche effettuate da periti nominati all'uopo dal P.M., Dott. Nitti, è agevole notare come alcuni atti fondamentali nella vicenda de qua non sono stati presi in alcuna considerazione (vedi la citata delibera consiliare del '99 sulle N.T.A e gli atti della Conferenza Stato – Regioni).

Ne deriva che, se in un primo momento poteva apparire superfluo l'invio di una relazione ad hoc da parte dell'Ufficio Tecnico, avendo lo stesso Ufficio provveduto ad inviare **tutti** gli atti procedurali al P.M., alla luce della sentenza della Cassazione e, soprattutto, dei provvedimenti adottati in sede giudiziale, risulta decisamente opportuno chiarire l'attività svolta dal Comune di Modugno nella vicenda de qua, nonché la legittimità degli atti adottati dal proprio Consiglio Comunale.

A questo fine risulterebbe, pertanto, necessaria una relazione esauriente e dettagliata, ad opera dell'Ufficio Tecnico, al fine di consentire a questa Amministrazione una visione chiara e completa della questione, nonché, fatte le

opportune valutazioni, disporre l'invio della relazione stessa all'Ufficio del Pubblico Ministero, al fine di porre il necessario accento su atti e provvedimenti che, alla luce di quanto evidenziato sinora, non risulta che siano mai stati adeguatamente considerati.

Da ultimo, anche se non è un aspetto secondario della questione, deve rilevarsi che la prospettata necessità di un'attivazione del Comune appare opportuna anche in relazione all'esigenza di porre questa Amministrazione al riparo da eventuali azioni risarcitorie, che potrebbero essere avanzate dalla società Spiga, nel caso in cui dovessero continuare a configurarsi profili di illegittimità negli atti amministrativi adottati e rilasciati dal Comune di Modugno.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. 0016500

Modugno, 22 aprile 2002

Al Dirigente inc. VI Settore

Dr. Pietro Acquafredda

SEDE

OGGETTO: Cooperativa Sociale Solidarietà. Seguito parere del 25/2/2002 n. 8260.

Si fa riscontro Sua del 19 u.s. per specificare quanto segue.

Nel parere richiamato in oggetto si specifica che, oggetto dei contratti aggiuntivi, rispettivamente dell'8/11/2000 e del 3/8/2001, è sia l'**integrazione** del numero degli assistenti per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, sia l'affidamento dei servizi di mensa, lavanderia e telesoccorso.

Orbene, poiché tra le parti vi è già un contratto principale, riguardante, appunto, il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, con scadenza il 31/5/2003, risulta evidente che:

- nei due contratti aggiuntivi, si parla espressamente di " integrazione " del numero degli assistenti : ne deriva che, sotto tale aspetto, non si procede all'affidamento di un servizio distinto e separato, ma ad una mera integrazione dell'oggetto del contratto principale.
- In realtà, i servizi aggiuntivi, aventi un ad oggetto una prestazione diversa ed autonoma da quella del contratto principale, sono solo i servizi di mensa, lavanderia e telesoccorso che, come già precisato nel richiamato parere, hanno anche beneficiari diversi rispetto al servizio di assistenza domiciliare: nei confronti di tali servizi l'Amm.ne ben può disporre l'affidamento con procedure ad evidenza pubblica (non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 7 D.Lgs.157/95), così come già specificato nel precedente parere.

- Pertanto, si ribadisce che l'Amministrazione non ha alcun obbligo (bensì la possibilità) di procedere all'affidamento a trattativa privata, in favore della Cooperativa Solidarietà, dei servizi aggiuntivi di mensa, lavanderia e telesoccorso, non avendo essi quel carattere di " stretta connessione" con il servizio principale richiesto dall'art. 7 lett.e) punto 1 D.Lgs.157/1995.
- Per quanto riguarda, invece, la parte relativa all'integrazione del numero degli assistenti, la stessa espressione giuridica (" integrazione") sta ad indicare la stretta connessione con il contratto principale: in tale caso, infatti, in relazione ad esigenze sopravvenute alla stipula del contratto principale, l'Amministrazione ha provveduto ad integrare il numero degli assistenti, senza prevedere alcunché in difformità rispetto a quanto oggetto del contratto originario.
- Poiché, nel caso di specie, si prevede la sola integrazione del numero degli assistenti, con espresso riferimento al contratto principale del 29/5/2000 n. 1315, ne consegue che tutto quanto forma oggetto di mera integrazione segue le sorti del contratto principale.
- Alla luce, inoltre, degli indirizzi forniti dalla giurisprudenza, si evidenzia che, i servizi aggiuntivi, nel caso in cui si configurino come autonomi rispetto al contratto principale (come per i servizi di mensa , lavanderia e telesoccorso) sono soggetti ad una autonoma disciplina; mentre, nel caso in cui non abbiano tale autonomia ma, al contrario, ne siano strettamente connessi, seguono il regime del contratto originario (vedi Cons. di Stato, IV Sez. sentenza 350 del 27/2/1998 ; Cons. Giust. Ammm. Sicilia, sent.n. 38 del 3/2/2000).
- Del resto, la stessa Amministrazione, procedendo all'integrazione del numero degli assistenti (in favore della medesima Cooperativa) attraverso la stipula di ben due contratti integrativi, ha già espresso un deciso orientamento affinché il servizio di assistenza domiciliare agli anziani sia svolto da un'unica Cooperativa, almeno fino alla scadenza del contratto principale.

Pertanto, da quanto esposto e considerato, non si può non sottolineare come, l'eventuale estensione dell'affidamento con procedura ad evidenza pubblica anche a quella parte dei contratti aggiuntivi, già scaduti, in cui si prevede la mera integrazione del numero degli assistenti (per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani), potrebbe sicuramente sottoporre l'Ente a procedure giudiziali (ricorsi in sede amministrativa) rivolte a contestare la legittimità degli atti adottati.

Distinti saluti.

Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

